

FAU. 35/22



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile

N. R.G. 30/2022

COMUNICAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

2. CURATORE DEL FALLIMENTO: dott.ssa Sabrina LEOPIZZI,
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale,

- 1) dichiara il fallimento di MARIENPLATZ SRL (c.f./p. i.v.a. 03781320969), con sede legale in Vimercate, piazza Marconi n. 7/D;
- 2) nomina giudice delegato la dott.ssa Patrizia Fantin;
- 3) nomina curatore la dott.ssa Sabrina LEOPIZZI, con studio in Monza - Via Manzoni 20 "sabrinal Leopizzi@odcec.mb.legalmail.it";
- 4) ordina alla fallita, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;
- 5) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14/07/2022 ore 12.00, davanti al giudice delegato, avvertendo la fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 L.F.. e che può intervenire alla predetta udienza, per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle



domande di insinuazione, rivendica, restituzione secondo le modalità previste dal novellato art. 92 L.F. e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.;

7) dispone ai sensi dell'art. 17 L.F., che la Cancelleria provveda a notificare la presente sentenza in copia integrale alla debitrice fallita ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al pubblico ministero e al richiedente il fallimento e – a mezzo fax - al curatore;

8) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F.;

9) dispone procedersi all'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile;

10) visto l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. autorizza fin d'ora il curatore a richiedere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nelle banche dati di cui all'art. 492-bis c.p.c. ordina la trasmissione per estratto al competente ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del giorno 16/03/2022 .

Il Giudice Estensore
Patrizia Fantin

Il Presidente
Maria Gabriella Mariconda

Estratto Conforme.
Monza, _____
Il Collaboratore di Cancelleria

Art..... Campione Civile prenotate €
Monza, _____ Il Cancelliere

